CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

Art. 9

Convocazione e funzionamento (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6)

Il Comitato e' convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta meta' piu' uno dei suoi componenti. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti, puo' costituire specifici gruppi di lavoro.

Versione in vigore dal 24 settembre 2015, non più in vigore dal 7 giugno 2026 · versione 16

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna
Estremi	Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
Libro	I — Disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna
Titolo	II — Organizzazione per la promozione delle pari opportunità
Capo	III — Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-delle-pari-opportunita-tra-uomo-e-donna/art-9-convocazione-e-funzionamento-legge-10-aprile-1991-n-125-articolo-5/versione/16

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it